



REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NEL COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA CA8 – INTERVENTI EFFETTUATI A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI DANNO ALLE COLTURE AGRICOLE E PER LA RIDUZIONE DELL'EMERGENZA SOCIALE

Visto il PRIU “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025” approvato con DGR XI/6587 del 30/06/2022;

Atteso che, in attuazione del suddetto Piano, che consente la caccia al cinghiale in selezione tutto l’anno anche nei comprensori alpini con lo scopo di ridimensionare il numero dei cinghiali presenti sul territorio, precisando che questo tipo di caccia al cinghiale, anche in ore notturne, è attività venatoria che viene consentita in deroga ai normali orari di legge, il cacciatore ha la possibilità di operare anche ai sensi dell’ art. 11 quaterdecies comma 5 della Legge 2/12/2002 n° 248 in deroga all’orario normale anche di notte con l’ausilio di dispositivi per la visione notturna (norma introdotta dalla LR di semplificazione n° 11 del 21/05/2020);

Visto l’art. 6.4 del PRIU “ulteriori misure gestionali a contenimento e depopolamento del cinghiale” che consente il prelievo selettivo, anche notturno;

Vista la tabella 3 “Prospetto operativo di attuazione del PRIU sul territorio regionale” che prevede il prelievo selettivo in aree idonee e non idonee, per il periodo dell’intero anno solare;

Tutto ciò premesso

In attuazione alla deliberazione del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia CA8, di cui al Verbale n. 1 del 23/01/2023, viene adottato il seguente Regolamento:

1. Il Comprensorio Alpino di Caccia CA8, nell’ambito dello IAPC (Intervento annuale di prelievo del cinghiale) distingue due diverse modalità di effettuazione dell’attività venatoria in selezione al cinghiale, prevedendo una modalità di intervento “a chiamata” in zone agricole soggette a danneggiamento da parte delle popolazioni di cinghiali, da effettuarsi nel periodo compreso fra il primo febbraio ed il trenta maggio di ogni anno, ed una modalità aperta alla normale attività venatoria nel periodo compreso fra il primo giugno ed il trentun gennaio dell’anno successivo. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione degli interventi “a chiamata” demandando la regolamentazione della restante attività alle consuete procedure amministrative.
2. Gli interventi “a chiamata” presuppongono una segnalazione/richiesta di intervento da parte dei soggetti (aziende agricole, enti pubblici, proprietari o coltivatori di fondi agricoli, ecc.) che in funzione della propria attività riscontrano danni procurati dai cinghiali, oltre la soglia minima tollerabile, alle proprie strutture o coltivazioni o che sono in procinto di eseguire interventi suscettibili di danneggiamento (es. semina del mais, impianto di colture



particolari, ecc.). Le richieste di intervento possono altresì essere presentate da soggetti che per qualche motivo sono indirettamente danneggiati dalla presenza di cinghiali che incutono timore perché stazionano in prossimità di abitazioni, parcheggi, pertinenze di luoghi di lavoro, ecc. causando quindi fenomeni di emergenza sociale.

3. La segnalazione/richiesta di intervento può essere recapitata al Compendio CA8 mediante una semplice comunicazione telefonica tramite messaggio scritto (SMS o WhatsApp), da effettuarsi al numero 339 445 7803 (telefono gestito da operatore referente autorizzato dal Compendio stesso) nella quale dovranno essere indicati il nominativo del richiedente, il suo numero di telefono, il comune e la precisa località ove si richiede l'intervento, oltre che le motivazioni della richiesta stessa ed altre eventuali informazioni disponibili. È altresì possibile effettuare la segnalazione/richiesta inoltrando al Compendio CA8 una richiesta scritta.
4. Le modalità di segnalazione/richiesta – numero telefonico e modulistica – sono rese note mediante informazione agli enti pubblici del territorio, alle associazioni agricole, ai comandi della Polizia Locale e Provinciale e dei Carabinieri Forestali, nonché mediante pubblicazione sul sito del Compendio CA8 e con ogni altra forma di pubblicità che potrà rivelarsi utile.
5. La segnalazione/richiesta verrà girata dal referente del Compendio CA8 ai Responsabili di Zona e dagli stessi presa in esame. I Responsabili di Zona del Compendio CA8 sono nominati rispettivamente in ragione di uno o più dai cacciatori di selezione di ogni comune e di uno dalla squadra di caccia collettiva operante nella zona interessata.
6. Compito del Responsabile di zona è la verifica puntuale della segnalazione, con sopralluogo in campo, da effettuarsi nel più breve tempo possibile e successiva attivazione dei cacciatori, uno o più di uno, disponibili ad effettuare le uscite in forma di caccia di selezione.
7. I cacciatori disponibili effettuano l'intervento, anche in questo caso il prima possibile, potendo usufruire di cinque giornate settimanali, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì.

Trattandosi di azione e giornata di caccia, i selezionatori dovranno comunicare in via telematica la zona e la località in cui verrà effettuato l'intervento e dopo l'abbattimento dovranno espletare tutte le formalità previste dalla normativa vigente (mettere la fascetta, comunicare l'abbattimento, compilare la scheda biometrica, conferire i reperti all'Istituto Zooprofilattico, ecc.);



L'intervento del/i cacciatore/i potrà protrarsi nello stesso luogo per un massimo di cinque giorni venatori in caso di mancato abbattimento, potrà invece proseguire nel tempo se i cinghiali continueranno a frequentare il medesimo posto. Gli interventi per eventuale ulteriore presenza di cinghiali dovranno essere richiesti con le stesse modalità previste per la prima richiesta.

Il cacciatore dovrà comunicare, alla sorveglianza ed ai Responsabili di zona, data e ora di inizio e fine dell'intervento che dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente nel punto per il quale è stato attivato l'intervento stesso, inteso come prossimità del luogo interessato, con esclusione di altri siti.

Nel caso di intervento richiesto per presenza di cinghiali nelle pertinenze di abitazioni, parcheggi, locali pubblici o altre situazioni di emergenza sociale, l'attività del cacciatore dovrà esplicarsi esclusivamente in quelle zone in cui gli animali possono trovarsi a sostare o transitare per raggiungere la zona oggetto della richiesta. Tale luogo di appostamento viene stabilito a seguito di sopralluogo preliminare e deve essere compatibile con le disposizioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria. Solo in questo caso è possibile effettuare la pasturazione.

8. Il capo abbattuto appartiene al cacciatore che ha effettuato il prelievo.

L'intervento potrà essere effettuato, in ottemperanza al PRIU, anche in orario notturno e con l'ausilio di dispositivi illuminanti o per la visione notturna.

Di norma non è consentito in alcun modo effettuare la pasturazione del sito, salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo del punto 7.

9. Il Comprensorio di Caccia CA8 si impegna ad effettuare il monitoraggio degli interventi effettuati, comprensivo dei dati biometrici degli animali prelevati.